

DIRITTIDIRITTIDIRITTIDITURITTIDIRITTIDIRITTIDIRITTIDIRITTIDIRITTIDI

\*\*\*\* Conferma dei "Diritti d'Olon" nel confronto con la Regia Prefettura di Milano..... Giugno 1884. -

Diritti  
Jur. 1  
1884

- Divergenze tra la Regia Prefettura e il Consorzio d'Olon.

A seguito della nota diramata dalla Regia Prefettura di Milano, concernente la pubblicazione dei fiumi ed acque da considerarsi "acque pubbliche", il Consorzio d'Olon presentava formale protesta allo stesso Ente, sia per i termini di tempo imposti, sia per le modalit  connesse nel procedimento.

Riteniamo che il documento sia riferito nell'intera sua completezza, poich  nell'insieme contiene la storia della formazione consortile, prima in Europa, utile come dimostrabile, alla salvaguardia del bene pubblico e del privato.

Alla notifica della Regia Prefettura dell'inserimento del l'Olon nelle "acque pubbliche", l'Amministrazione del Consorzio d'Ol. rsiponde:

"La nota di codesta Regia Prefettura del 16 maggio, ci pervenne solo il 24 maggio.

Un tale ritardo fecesi particolarmente notare in un atto nel quale si assegnano dei termini perentori senza data, ma pi  ancora il ritardo rimane rimarchevole per la forma imperativa e lo spirito dilatorio di questa nota, inconsulta per la gravit  degli interessi che vi andrebbero compromessi, incompatibile coi riguardi dovuti alla Rappresentanza del pi  antico Consorzio del Paese, ed inusitata persino dei tempi pi  dispotici dei Governi Stranieri, per i quali certamente la giustizia ed il bene pubblico non erano leggi.

Ma non tutte le passate amministrazioni seppero tener alta la bandiera dei propri diritti, egualmente l'attuale sapr  difenderle ad oltranza ed in confronto di chiunque.

Ci  premesso a rendere naturali le impressioni avute dal comunicato di codesta Prefettura, ed in giusto ricambio di idee ed intenzioni per ogni futura contingenza la scrivente Amministrazione in merito all'argomento del quale   discussione.

- Con istrumento del 7 maggio 1610 a rogito di Giuseppe Grassi, il Regio Fisco, cedeva ogni sua ragione e diritto sulle acque e sul f. Olona > in et super dicto flumine Olonae < a favore della rispettiva Utenza, con traslazione di dominio e possesso e con posizioni della medesima in suo luogo DIRITTO e STATO, con promessa di difesa perpetua etc.....  
"cum solennibus tenore cessione surium, et actionum, translazione domini, et possessionis, seu quasi solenni constituto, constitutione missi, et Procuratoris in rem suum positione in sui locum jus et statum e cum positione defendenti..etc." .....  
e ci  tutto contro il corrispettivo di Scudi 6.000 (seimila) a pagarsi ratelmente alla Regia Ducal Tesoreria di Milano.

*Diritti  
Jur. 2*

- Tale cessione come rispettivamente fatta ed accettata tra le parti, ebbe la sua piena efficacia ed esecuzione mediante l'atto di ratifica fatta da Sua Maestà Cattolica FILIPPO II, in data 3 maggio del 1611; il pagamento del prezzo di Scudi 6.000 a risultanza dell'Istrumento 25 giugno 1639 a rogito Agostino Tuano, e il soddisfacimento di altre Lire 8.400 per la transazione sopra le annate di imposte pagate e future alla perpetuità emergente, colle rispettive clausole abdicative e transative di DOMINIO e di POSSESSO dall'Istrumento del 18 maggio 1666, a rogito notaio F.co Giorgio Ottolini.

- Siffatti documenti sono la base autentica di quella piena proprietà sul Fiume Olona, che il Consorzio ha legittimamente acquistata, mantenuta e tranquillamente esercitata fino ai giorni nostri senza che l'avvicinarsi di legislazioni e Governi abbiano mai potuto apportare innovazioni e limitazioni di sorta.

- In fatto sorpassando per ora a periodi più lontani, di cui parleremo all'occasione, per l'odierno caso ricorderemo il Regolamento Generale del Fiume Olona dell'11 maggio 1812, il quale coll'approvazione di quell'Intendente Regio Governmo, riteneva esclusivamente di competenze dell'Amministrazione d'Olona, qualunque atto che si riferisse al regime del fiume: ed egualmente il Regolamento Interno del Consorzio in data 30 luglio 1818, con suo dispaccio 10 gennaio 1819, che disponeva "dovere ogni licenza partire direttamente dall'Amministrazione d'Olona, qualunque altro permesso essendo invalido, e > non esimente dalla contravvenzione <, licenze che in passato venivano chieste dalle stesse autorità Amministrative per l'esecuzione di ponti ed altre opere pubbliche, interessanti l'Olona, come risulta dagli Atti dell'Archivio Consorziale.

- Vigenti ancora tali Regolamenti appèare la legge del 19 maggio 1873 n. 1387 sui Consorzi d'Irrigazione, la quale all'articolo II disponeva come segue:

"I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere, continueranno a procedere con osservare i loro Regolamenti e Statuti"

- Frattanto nel 1879 veniva rassegnato al Regio Governo, per la sua approvazione un nuovo Statuto del Consorzio del Fiume Olona, nel quale conservate sostanzialmente tutte le disposizioni dei precedenti suoi Regolamenti, introducevasi una modificazione sola per la costituzione dell'Assemblea, la quale a voce dell'intera Utenza, venne limitata ad una rappresentanza di 60 (sessanta) Delegati.

- Fu allora che il Regio Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio con suo dispaccio del 9 aprile 1879 n. 5569 ebbe a dichiarare che lo Statuto del Consorzio d'Olona era indipendente da qualunque approvazione e da qualsiasi ingerenza Governativa.

- In seguito a tale Disposizione e precisamente nell' a. 1880 ed inizio del 1881, vennero attivati Statuto e Regolamento Generale

del Consorzio Fiume Olona quale trovasi attualmente in vigore.

Diritti  
Jur. 3

- Posteriormente poi, e cioè il 26 dicembre 1883 fu promulgata un'altra legge sui Consorzi d'Irrigazione, che nuovamente confer-  
mava le disposizioni al riguardo contenute nella precedente Legge  
del 29 maggio 1873.

- Dall'esame di tali documenti ed all'appoggio delle accennate  
Leggi, codesta Regia Prefettura evrebbe facilmente ravvisato come  
il fiume O L O N A, di privata proprietà, di questo Consor-  
zio, il quale può usarne e godere a piacimento con esclusione di  
chiunque e per qualsiasi Atto recasse danno o vataggio alla pro-  
prietà stessa, per il che non potersi al medesimo applicarsi nes-  
suna legge speciale, come quella ad esempio dei Lavori Pubblici  
riflettente acque pubbliche, od altra qualsivoglia, ad eccezione  
delle disposizioni generali del Codice Civile a cui appunto come  
alla citata Legge 29 maggio 1873, lo Statuto Consorziiale, fa par-  
ticolare riferimento.

- Ne d'altra parte saprebbesi qual senso attribuire alla asser-  
zione contenuta nella nota Prefettizia - che nell'istrumento del  
7 maggio 1610 siasi fatta: transazione e Cessione unicamente per  
l'uso delle acque, poichè dall'istrumento stesso rilevasi che il  
Regio Fisco e l'Utenza d'Olona fosse non solo questione dell' uso  
delle acque, ma anche della proprietà del fiume, essendo contesta-  
to che anche il medesimo fosse REGALE, ma ove e pure per semplice  
ipotesi, fossero intervenute nel contratto quelle sole espressioni,  
nulla ancora sarebbe modificato nel nostro diritto, in quanto che  
è assioma universalmente riconosciuto che tra più cose singole in-  
sieme unite alcune possono riguardarsi principali, altre accesso-  
rie, che nel nostro caso principale è il corso d'acqua, le acces-  
sorie l'alveo e le sponde per natura congiunte e subordinate tanto  
alla cosa principale che, questa senza le medesime non potrebbe  
servire all'uso suo ordinario ed alla sua essenziale destinazione,  
e perciò tali accessorie e pertinenti anche senza bisogno di es-  
pressa dichiarazione, e di speciale convenzione, assumono la qua-  
lità giuridica della cosa principale e la seguono, per cui ceduto  
l'uso in perpetuo di quelle acque, egualmente ed alla perpetuità  
sarebbero ceduti e l'alveo e le sponde.

- E così la pensò e scrisse il Romagnosi al titolo & 47 della sua  
Condotta d'Acque:

"Tre cose, Egli dice, concorrono a costituire una corrente d'acqua  
sia pubblica, che privata, cioè: l'alveo, ossia il letto, le ripe,  
e l'acqua che vi scorre".

- Non v'ha dubbio che la qualità di pubblico o privato non si e-  
stenda a tutte queste cose, poichè tutte sono costitutivi essenzia-  
li di una corrente d'acqua.

- Né maggior fondamento ha l'altra pretesa di cotesta Regia Pre-  
fettura, che la ditta Molina di Varese, avesse a chiedere licenza  
o sanatoria per le opere che la medesima ha praticato alla sua  
Cartiera di Malnate, dietro autorizzazione di questa Amministra-

zione.

Diretti  
Jur. 4

- E gli è certo che per il diritto di proprietà del Consorzio, nessuno poteva intromettersi nelle ragioni del Fiume O L O N A, né arrogarsi "giurisdizione" alcuna sul medesimo, e meno per il Governo che ben istruito di tutti i diritti, aveva anche ricomosciuti, ed a sua volta ottemperato ai Regolamenti Consorziali dell' 11 maggio 1812 e 19 gennaio 1819, vigenti i quali precisamente nel febbraio del 1865 venne prodotta la relativa "istanza" Molina assecondata da questa Amministrazione, a cui esclusivamente spettava di conoscere, e decidere in così fatta materia.

- Ora ed in relazione a tutto quanto sopra espresso, la scrivente Amministrazione addiviene alle seguenti conclusioni:

1°) Non poter permettere nessuna intromissione ed ingerenza del Governo o di qualsivoglia altro, nelle ragioni in genere ed in specie del regime del fiume Olona e pertinenze sue, siccome proprietà privata del Consorzio.

2°) Non avere alcun atto a subordinare, né richieste a fare al Governo in punto alle opere della Ditta Molina, eseguite per la Cartiera di Malnate, siccome regolarmente concesse da questa Amministrazione in base ai suoi titoli, ed ai suoi Regolamenti, approvati dall'istesso Governo e sanzionati per conformità alle disposizioni di Legge.

3°) Di protestare, come fondalmente protesta entro qualunque atto di Governo tendente a vincolare, limitare, e ledere in qualsiasi tempo e modo i diritti e le azioni del Consorzio e conseguentemente di tenere il Governo medesimo, e chi per esso, responsabili di ogni molestia e danno pretesi per fatto loro derivarne al Consorzio.

Piaccia a codesta Regia Prefettura di prendere in attento ed imparziale considerazione le cose tutte espresse nella presente nota, onde salvaguardare le legittime prerogative di ciascuno, abbiassi ad evitare un conflitto, che ove fosse reso necessario, questa Amministrazione accetterà tutto con le sue forze e con la sicura coscienza del suo buon diritto.

Con distinta considerazione

Per l'Amministrazione Cons.d'Ol.

.....

.. giugno 1884.

Più avanti la tesi dell'Amministrazione d'Olona venne pienamente riconfermata dal Ministero competente, e la proprietà del fiume Olona restò vincolata sino alla finale Transazione del 28 febbraio 1923 sottoscritta tra il Consorzio d'Olona rappresentato dal Presidente avv. Giuseppe Pizzali, assistito dall'Ing. Luigi Mazzocchi ed i delegati dell' Ufficio delle Acque di Milano, rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici per l'approvazione del R. Decreto 2 giugno 1821 con l'inserzione delle acque d'Olona nell'elenco delle acque pubbliche nella provincia di Como e di Milano alla puntata

n. 231 dove al n. 27 appare il fiume Olona.

Diritti  
Jur. 5

(Nota \* La transazione appare nella documentazione di Milano, in quanto atto finale della Giurisizione Consorziale, del corso d'Olona).